

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 10/03/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, n. *803 in data 12.02.2020, da rimborsare in n. 96 rate da € 272,00 ciascuna;
- tale contratto veniva estinto anticipatamente il 30.06.2024;
- in relazione a detto contratto, non venivano restituiti gli oneri economici in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale ratione temporis;
- il 25.11.2025 esperiva infruttuosamente reclamo.

La ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di euro 739,85; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza; la refusione delle

spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00; la refusione del contributo di euro 20,00 relativo alle spese per la procedura; oltre agli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo. Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha affermato quanto segue:

- la ricorrente, in data 12.02.2020, stipulava il contratto di finanziamento oggetto del presente procedimento con l'intermediario W*, che in data 27/02/2020, notificava alla cliente l'avvenuta cessione del credito all'intermediario convenuto;
- il contratto rientra nel perimetro dei rapporti contrattuali in capo a W* e tale posizione contrattuale non è stata oggetto di cessione alla resistente, la quale risulta essere, pertanto, carente di legittimazione passiva essendosi trasferito – in forza di cessione di credito – unicamente il credito derivante dall'intercorso rapporto contrattuale;
- gli oneri oggi chiesti in restituzione sono stati incassati da W*, unica legittimata passiva tenuta a rispondere in via esclusiva e diretta della richiesta di rimborso e unico soggetto a poter far valere il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato;
- la natura degli oneri di cui viene chiesto il rimborso è chiaramente indicata in calce alla documentazione contrattuale;
- per quanto concerne la voce “spese di istruttoria”, riferendosi proprio alla fase istruttoria del contratto, sono da ritenersi non rimborsabili, essendo state propedeutiche al perfezionamento dello stesso;
- allo stesso modo, gli “Oneri di rete distributiva” costituiscono un esborso non collegabile alla durata del piano di ammortamento del finanziamento, bensì un compenso interamente ed immediatamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto e, pertanto, non suscettibile di rimborso;
- a titolo transattivo, corrisponde alla cliente l'importo omnicomprensivo di € 336,36, di cui € 316,36 a titolo di oneri c.d. up front, calcolati secondo il criterio della “curva degli interessi” e € 20,00 a titolo di restituzione del contributo versato per la presentazione del ricorso, emettendo un bonifico domiciliato di pari importo in favore della cliente.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva poiché lo stesso si è limitato ad acquistare il credito derivante dal contratto di finanziamento in controversia, concluso dal cliente con un altro intermediario, ma non l'intero rapporto contrattuale.

Rammenta questo Collegio come, in proposito, il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione n. 6816/2018, con riferimento alla legittimazione passiva per la domanda di restituzione dei costi non maturati, relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, ha osservato che la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Nel caso specifico si ha presente che il conteggio estintivo e la liberatoria sono stati emessi dall'intermediario convenuto. Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla parte resistente non merita accoglimento.

Nel merito, oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 12.02.2020 ed estinto anticipatamente in data 30/06/2024, dopo la scadenza di 52 rate su 96 totali.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo

25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 12.02.2020, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Spese di istruttoria – Upfront; Oneri Rete Distributiva – Upfront.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21,236.68	TAN	5.310%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	272.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	45.83%
Data di inizio del prestito	3/31/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	22.87%

rate pagate	52	rate residue	44	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				600.00	Upfront	22.87%	137.19		137.19
Oneri rete distributiva				783.36	Upfront	22.87%	179.12		179.12
Totale				1,383.36					316.31

L'importo indicato, pari a € 316,00 è inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente (€ 634,04), che ha calcolato tutte le voci di costo secondo il criterio pro rata temporis.

Rileva il Collegio che l'intermediario, con le controdeduzioni, ha affermato di avere corrisposto alla cliente la somma di € 316,36 (oltre a € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso) calcolata applicando il criterio della cd "curva degli interessi" alle voci chieste a rimborso. L'importo che l'intermediario afferma di avere restituito a titolo di oneri non goduti corrisponde, pertanto, all'importo indicato nella tabella.

Il ricorrente chiede, genericamente, "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute". Tale pretesa – non supportata da alcuna evidenza probatoria – non merita accoglimento.

Il cliente domanda, inoltre, il rimborso integrale delle commissioni di anticipata estinzione (€ 105,81), limitandosi ad affermare l'illegittimità del relativo addebito.

Al riguardo si osserva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

La domanda proposta, pertanto, non merita accoglimento.

Non può trovare, altresì, accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle spese di assistenza professionale, considerato che non sussistono, nel caso di specie, i requisiti individuati dalla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento sul tema, decisione n. 4580/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE